



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

ORDINANZA N. 18

Data: 11/04/2024

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno UNDICI del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco

Oggetto:

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024 -

Emessa da: SINDACO

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO -

IL SINDACO

LODI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA
PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA THAUMETOPOEA
PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024 -

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Considerato che nel territorio comunale di Terre del Reno sono stati rilevati diversi focolai di Processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* che hanno portato il Comune ad intervenire drasticamente su alcune piante site in diverse aree pubbliche del territorio stesso;

Viste le numerose segnalazioni ed interventi svolti dai cittadini, atti a debellare il problema della Processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* sulle alberature delle aree cortilive di proprietà;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

Rilevato inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

Visto il D.M. 10.04.1998 n. 356.

ORDINA

1) **Ai proprietari o conduttori di aree verdi** (giardini e parchi sia pubblici che privati) di effettuare, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa (*I nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla seta di color bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni*).

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (Pinus nigra);
- pino silvestre (Pinus silvestris);
- pino marittimo (Pinus pinaster);
- varie specie di cedro (Cedrus spp);

2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente provvedere all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati ed alla successiva bruciatura, avendo cura di operare lontano dalle abitazioni e con la massima cautela per evitare il contatto con peli urticanti delle larve;

3) Di non depositare rami con nidi di "Processionaria del Pino" sulla pubblica via, di non smaltirli tramite i servizi di nettezza urbana e, più in generale, nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale, nonché tramite il deposito in discarica;

4) Che tutte le operazioni sopra descritte **dovranno avvenire in sicurezza, mediante una ditta specializzata con operatore munito di appositi D.P.I. quali:** tuta, mascherina, guanti, occhiali protettivi, ecc. ed idonea strumentazione;

3) **Ai proprietari o conduttori di aree forestali** (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa;

4) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune;

5) Che le spese per gli interventi suddetti saranno a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Terre del Reno, la vigilanza per l'ottemperanza alla presente Ordinanza e per l'applicazione del regime sanzionatorio:

- ai sensi dell'Art. 6-bis "Sanzioni Amministrative" del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24/07/2008 n. 125, l'inottemperanza alle disposizioni in esso contenute prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 ;

DISPONE

Che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione mediante avvisi pubblici, pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Terre del Reno, nonché con ogni altra modalità utile;

In applicazione del disposto dell'Art. 3, 4° comma L. 241 del 07.08.90, si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza:

- Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Ferrara (dirdsp@pec.ausl.fe.it);
- Servizio Fitosanitario Regionale (omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Terre del Reno, 11/04/2024

Il Sindaco
Roberto Lodi
Documento firmato digitalmente